SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 483 e 515-A-quater)

Relazione di minoranza delle Commissioni riunite

2ª (Giustizia)

e

12ª (Igiene e sanità)

(RELATORE PLEBE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sull'interruzione della gravidanza (483)

---

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1977
(*V. Stampati nn.* **25, 26, 42, 113, 227, 451, 457, 524, 537** *e* **661**)

d'iniziativa dei deputati FACCIO Adele, BONINO Emma, PANNELLA, MELLINI (25); MAGNANI NOYA Maria, ACCAME, ACHILLI, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BALZAMO, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICCHITTO, COLUCCI, CRAXI, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, DI VAGNO, FELISETTI, FERRARI Marte, FERRI, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, GIOLITTI, GIOVANARDI, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI Giacomo, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO Dino, MOSCA, NOVELLINI, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SALADINO, SALVATORE, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, ZAGARI, ZUCCALÀ (26); BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE (42); RIGHETTI, PRETI, DI GIESI, AMADEI, CIAMPAGLIA, LONGO Pietro, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI (113); BONINO Emma, MELLINI, FACCIO Adele, PANNELLA, CASTELLINA Luciana, GORLA (227); FABBRI SERONI Adriana, NATTA, IOTTI Leonilde, MALAGUGINI, DI GIULIO, BRINI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, POCHETTI, BOLOGNARI, BOTTARI Angela Maria, CERRINA FERONI, COCCIA, GRANATI CARUSO Maria Teresa, MIRATE, PERANTUOMO, RAFFAELI, RICCI, SALVATO Ersilia, SPAGNOLI, STEFANELLI, VAGLI Maura, ABBIATI Dolores, ARNONE, BERLINGUER Giovanni, BISIGNANI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI Maria Teresa, CASAPIERI QUAGLIOTTI Carmen, CHIOVINI Cecilia, GIOVAGNOLI Angela, MARAFFINI, MILANI Armelino, MILANO DE PAOLI Vanda, PALO-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000) — 2/3/4

POLI, SANDOMENICO, TESSARI Giangiacomo, TRIVA (451); AGNELLI Susanna, MAMMÌ, DEL PENNINO, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, GUNNELLA, LA MALFA Giorgio, ROBALDO (457); CORVISIERI, PINTO (524); PRATESI, CODRIGNANI Giancarla, CARLASSARA, MANNUZZU, ALLEGRA, MANFREDI Giuseppe, RAMELLA (537); PICCOLI, GALLONI, ALIVERTI, ANDREONI, ARMELLA, BARBA, BERNARDI, BIANCO, BOFFARDI Ines, BORRUSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, CUMINETTI, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, FELICI, FERRARI Silvestro, FORNI, FUSARO, GIORDANO, LUSSIGNOLI, MANFREDI Manfredo, MAZZOLA, MEUCCI, MORA, MORINI, ORIONE, ORSINI Bruno, PATRIARCA, PEZZATI, POMPEI, PONTELLO, PRESUTTI, PUMILIA, REVELLI, ROSATI, ROSINI, SABBATINI, SANZA, SAVINO, SCALFARO, SEDATI, TANTALO, URSO Giacinto USELLINI, ZOLLA (661)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1977

Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati (515)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, AGRIMI, BALDI, BARBARO, BAUSI, BEORCHIA, BOMPIANI, BUSSETI, CACCHIOLI, COCO, COSTA, CRAVERO, DE CAROLIS, DEL NERO, LAPENTA, LOMBARDI, RAMPA, RIZZO, ROSI, RUFFINO, TRIFOGLI, MEZZAPESA, BORGHI, AMADEO, CODAZZI Alessandra, SALERNO, CERVONE, COLOMBO Vittorino (Veneto), GRAZIOLI, BOMBARDIERI, VETTORI, TODINI, MAZZOLI, PACINI, COLLESELLI, MANENTE COMUNALE, CERAMI, GIOVANNIELLO, DELLA PORTA, AVELLONE, REBECCHINI, MARCHETTI, ROMEI, ASSIRELLI, VITALE, SIGNORELLO, TONUTTI, ALETTI, D'AMICO, MURMURA, MANCINO, GRASSINI, GUSSO, CENGARLE, LONGO, BEVILACQUA, FOSCHI, SANTI, BARBI, ROSSI Gian Pietro Emilio, VALIANTE, RIPAMONTI, CARBONI, de' COCCI, COLELLA, PALA, NOÈ, RICCI, SCARDACCIONE, GONELLA, GIROTTI, TOROS, SPEZIA, SANTONASTASO, DERIU, ORLANDO, ACCILI, SEGNANA, ANDREATTA, ANDÒ, DEGOLA, TRUZZI, SARTI e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1977

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge sull'interruzione volontaria della gravidanza rielaborata dalla maggioranza delle Commissioni Giustizia e Sanità riunite in sede referente ha trovato, in tale sede, la mia opposizione a titolo personale sia per i criteri generali e l'orientamento ispiratori della proposta di legge già nel testo pervenuto dalla Camera sia per i contenuti più qualificanti dell'articolato, i quali, anzichè realizzare una legge di depenalizzazione qual'essa era e doveva essere negli intenti originari, hanno finito col produrre un disegno di legge tuttora limitativo e non privo di umiliazioni nei confronti della libertà e della dignità della donna. Allo scopo, quindi, di sottoporre all'Assemblea le ragioni generali e specifiche di tale mia opposizione, da me già ampiamente esposte nelle sedute delle Commissioni riunite tanto in sede di discussione generale quanto nell'illustrazione dei numerosi emendamenti da me presentati, è redatta la seguente relazione di minoranza.

Tale essendo lo scopo di questa mia relazione di minoranza, desidero tuttavia dare atto preliminarmente — pur dalla mia situazione d'opposizione — che il cosiddetto « fronte laico » del Senato ha compiuto comunque un'opera a mio avviso meritoria nello sforzo, che mi è sembrato serio e sincero, di migliorare il testo della legge pervenutaci dalla Camera. Anche se in taluni casi ha purtroppo prevalso un certo intento compromissorio che ha condotto a risultati a mio avviso poco lodevoli — quale l'infelice mutamento del titolo della legge — altre volte però il testo di essa ha conseguito risultati apprezzabili sia dal punto di vista politico che da quello tecnico-specifico. Mi riferisco, ad esempio, all'eliminazione dei due terribili oneri prescritti al medico dall'articolo 10 del testo originario della Camera: l'accertamento di chi eserciti la patria potestà sulla minorenne e la scelta fra l'indicazione fornita dalla minorenne e quella fornita dal genitore (con la conseguente analoga eliminazione, nell'articolo 12, per il caso dell'interdetta); alla soppressione, al secondo comma dell'articolo 3 (ora 5), dell'antiquata e pericolosa dizione del testo della Camera « in scienza e coscienza ». Purtroppo questi interventi sul testo originario della legge, per quanto degni di apprezzamento, sia non sono stati tanto rilevanti da eliminare le sue più gravi storture, sia soprattutto non hanno inteso superare l'ottica tuttora parzialmente repressiva che la caratterizza. Per evidenziare la quale, ritengo opportuno sottoporre all'Assemblea prima alcune considerazioni di carattere più generale, poi alcuni rilievi di carattere più specifico.

1. — *È lecita la prospettiva di una condanna morale, anche se non penale, dell'aborto?*

All'origine delle carenze di questa legge sta un intento che di per sè sarebbe encomiabile, ma la cui realizzazione è condotta in maniera tale da fallire l'intento stesso e distorcere la prospettiva della legge: l'intenzione cioè di conciliare la depenalizzazione dell'aborto col rispetto giustamente dovuto alle convinzioni religiose di quella parte dei cittadini che è cattolica praticante. Si è ritenuto, cioè, di raggiungere tale scopo accogliendo tacitamente, quale compromesso, un principio che è apparso — a mio avviso falsamente — poter costituire una certa piattaforma comune a laici e cattolici: il considerare cioè l'aborto condannabile moralmente, anche quando non lo sia penalmente. Senonchè una più attenta riflessione dovrebbe far ritenere un tale tentativo non soltanto non utile, ma addirittura nocivo sia per i laici che per i cattolici.

Il tentar di far passare come postulato la convinzione che l'aborto sia moralmente condannabile pone infatti sullo sfondo di questa legge quel senso di colpa o comunque di disagio morale, che è il primo responsabile dell'atteggiamento generale di questa legge, la quale, pur avendo l'aspetto esteriore di una legge in difesa della donna, in realtà continua a considerare la donna abortiente come un'implicita imputata, che deve, se non difendersi, perlomeno giustificarsi. Questa, almeno per chi non si senta vincolato alla religione cattolica, è una pro-

spettiva non proficua e non accettabile. Ma direi che non è giovevole neppure per i cattolici. Dal loro punto di vista, infatti, il problema non dovrebbe essere quello, perseguito — se non vado errato — dalla Sinistra indipendente, di attenuare le loro esigenze dottrinarie sino al punto di renderle accettabili anche ai laici, bensì tutt'altro: cioè quello di vedere come, in una nazione che non è esclusivamente composta da cattolici praticanti, siano possibili, sul piano legislativo, norme che salvaguardino la libertà e la privatezza non soltanto di chi si comporta da cattolico ma anche di chi si comporta da non cattolico.

E allora per un'assemblea composta circa per metà da cattolici e per metà da laici la questione preliminare, dalla quale dipende la possibilità di poter esaminare obiettivamente questa legge con animo non condizionato da preconcetti, è quella di prender posizione sulla domanda iniziale: l'aborto è da considerarsi moralmente riprovevole soltanto per i cattolici oppure per tutti i cittadini? Soltanto se si prende preliminarmente posizione di fronte a questa domanda, può aver senso poi l'accettare o meno certi *slogans*, che di per sè non significano nulla, anche se vengono continuamente ripetuti: tipico quello di voler la libertà dall'aborto anzichè la libertà di aborto. Giacchè la formula della libertà dall'aborto confonde la libertà di non andare in carcere se si abortisce, che è realizzabile con un semplice atto legislativo, con la libertà dalle molte e complesse situazioni sociali che inducono all'aborto, eliminare le quali sarà possibile solo nello spazio di lunghi anni.

A proposito, dunque, di tale questione preliminare, la posizione cattolica, che in questi mesi viene — comprensibilmente — accentuata con particolare enfasi, è che l'aborto sia moralmente riprovevole in quanto soppressione di vita: di qui l'analogia, o addirittura l'identificazione, con l'omicidio o l'assassinio. Di fronte a tale posizione l'atteggiamento di chi non la condivida non dev'essere certo quello di pretendere, non dico di mutare una convinzione religiosa, ma neppure di attenuarla: sarebbe proposito non solo inutile e ingenuo, ma addirittura irrispettoso della coscienza altrui. Deve essere invece quello di chiedersi: questa valutazione è sostenibile soltanto all'interno della fede religiosa cattolica, oppure riesce a sostenersi anche al di fuori di essa?

Qui ci incontriamo con il primo paradosso, perchè quando, nei secoli scorsi, la posizione della Chiesa sull'aborto era molto più tollerante di adesso, essa dichiarava di fondarsi su motivi esclusivamente religiosi: quindi non aveva senso confutarla. Oggi invece che la Chiesa ha assunto un atteggiamento di rigorosa intolleranza in tema di aborto, invece di farlo accentuando il movente religioso-teologico di tale intolleranza (l'unico movente che potrebbe in qualche senso giustificarla), essa sostiene di farlo non più in base a motivi prevalentemente religiosi, ma in base a motivi scientifici. Il che costringe anche i non cattolici a prendere in esame tali motivi. Più precisamente, quando, nel 1869, nell'enciclica *Apostolicae Sedis*, Pio IX condannò per la prima volta con la scomunica l'aborto procurato in qualsiasi momento della gravidanza, lo fece in seguito al rifiuto di una teoria puramente teologica che sino allora aveva dominato la Chiesa; una teoria in base alla quale la Chiesa sino allora aveva condannato l'aborto soltanto dopo l'acquisto della mobilità da parte del feto, giacchè solo in quel momento si riteneva che Dio infondesse la anima nel feto, secondo il principio detto appunto dell'animazione mediata (o ritardata), sviluppato da San Tommaso, che era chiaramente una teoria di fede e non di scienza.

Sosteneva cioè San Tommaso che l'anima non viene immessa da Dio al momento della fecondazione dell'ovulo, bensì in un secondo momento, a un dato punto della maturazione del feto, e solo a partire da quel momento la soppressione del feto comportava l'uccisione di una vita.

Noi italiani siamo particolarmente familiarizzati con tale teoria, per via di Dante, che nel suo canto XXV del Purgatorio, vi dedica due note terzine:

> « E sappi che, si tosto come al feto
> l'articular del cerebro è perfetto,

lo motor primo a lui si volge lieto
... e spira
spirito novo ... e fassi un'alma sola;
che vive e sente, e sè in sè rigira »

(vv. 68 e segg.)

Ora, se la parte cattolica sostenesse ancora oggi la tesi da essa sostenuta sino a un secolo fa, dell'animazione ritardata, noi non avremmo alcun diritto di confutarla, essendo argomento di fede, e la Chiesa non avrebbe però alcun titolo per imporla ai non cattolici, pur trattandosi di una tesi molto meno rigoristica e restrittiva dell'attuale (in quanto comportava la liceità dell'aborto nelle prime quattro settimane e mezza). Infatti essa si basava su una pura credenza di fede: il credere che a un dato momento della formazione del feto Dio intervenga a immettervi direttamente l'anima razionale è cosa riservata soltanto a chi crede in Dio, e più specificamente in quel dato tipo di Dio che è quello della religione cattolica.

Ma in quest'ultimo secolo, invece, la dottrina cattolica su questo punto non soltanto si è fatta molto più rigoristica e restrittiva rispetto a quella tradizionale tomistica, ma si è fatta tale sulla base di una sua interpretazione dei progressi delle scienze biologiche che essa ritiene debba valere non soltanto per i cattolici ma anche per chi cattolico non sia. Cito a caso dal manuale di « Medicina legale canonistica » di Vincenzo Palmieri (1946) — ma asserzioni analoghe si ritrovano su qualsiasi altro manuale del genere —: « In passato fu tollerato (dalla Chiesa) l'aborto precoce... Poi, in base alle più esatte conoscenze embriologiche che hanno dimostrato la netta individualità del prodotto del concepimento sin dal suo primo manifestarsi, la sua uccisione è giudicata in ogni tempo illecita » (pag. 304). Come si vede, dunque, oggi la Chiesa ritiene di dover difendere una proibizione fondata non più su di un atto di fede, come avveniva sino al secolo scorso, bensì sul progresso della scienza, le cui risultanze dovrebbero quindi esser imposte anche ai non cattolici.

Questo appunto è stato l'argomento centrale della relazione introduttiva al disegno di legge n. 661, a firma Piccoli ed altri, presentato alla Camera, dove si legge che « il feto deve considerarsi uomo » perchè nell'embrione « esistono le premesse di tutti i caratteri dell'individuo (dal colore degli occhi, all'altezza della persona, al metabolismo) ». Questo è divenuto poi, nella discussione, l'argomento principe del relatore di minoranza democristiano alla Camera, onorevole Orsini, il quale non si è stancato di ribadire « la natura di individuo umano, portatore di una vita propria, del concepito, che dal momento della fusione delle due cellule germinali è uguale soltanto a se stesso ».

Essendo questo il punto più importante non soltanto di tutta l'argomentazione democristiana in Parlamento, ma anche di tutta la campagna di stampa cattolica che in queste settimane è stata notoriamente assai attiva, mi sia consentito un commento che certamente mi proviene dalla mia deformazione professionale di storico della filosofia, ma che non credo sia del tutto marginale. L'accusa più frequente che viene rivolta a noi laici è quella di essere rozzamente materialisti. Ma la storia della filosofia sembra mostrarci il contrario. Se non soltanto San Tommaso ma un teologo del Settecento avesse ascoltato l'argomentazione degli onorevoli Piccoli e Orsini, avrebbe senz'altro condannato questa, e non già la tesi laica, di essere materialistica. Per quanto paradossale possa sembrare, le cose stanno proprio così. Quando eravamo in tempi in cui tutto si poteva prevedere meno che questi argomenti dovessero trasferirsi dalle aule universitarie delle facoltà di filosofia a quelle del Parlamento, mi capitò più volte di dover dedicare parte dei miei corsi alla corrente medievale detta del traducianesimo, e alla disputa settecentesca e ottocentesca tra epigenesi e preformismo. Ebbene, nel Medioevo e nel Rinascimento chi sosteneva una tesi del tipo di quella dell'onorevole Piccoli e dell'onorevole Orsini era detto traducianista, in quanto riteneva che l'anima fosse trasmessa insieme col corpo, dai genitori per *traditio seminis*. San Tommaso si scaglia con particolare ferocia contro questa tesi, che egli accusa di materialismo, ritenendo che la spiritualità dell'anima possa essere garantita soltanto dalla tesi detta « creazionistica », secondo cui l'anima viene creata in

un secondo tempo da Dio: mi riferisco, come esemplare, al passo in *Summa Theologica,* I, 90, 2. Quando la questione si ripresentò all'epoca dell'illuminismo settecentesco, essa assunse la forma della contrapposizione tra i sostenitori dell'epigenesi, teoria che spiega la vita come un progressivo sviluppo embrionale mediante la formazione successiva delle varie parti dell'organismo, e i sostenitori del preformismo, che ritengono invece — come l'onorevole Piccoli e l'onorevole Orsini — che l'organismo esista già formato nell'embrione. Anche qui i sostenitori della epigenesi (cito per tutti il von Baer, 1827) accusavano i preformisti di materialismo, in quanto identificavano l'accendersi della vita con delle caratteristiche statico-materiali anzichè energetico-dinamiche.

Mi scuso di questo breve *excursus*: sono anche io convinto che la filosofia in Parlamento provochi più guasti che non vantaggi, ma non sono stato io il primo ad aprirle le porte, e dal momento che si aprono, apriamole allora con esattezza. Ora io non voglio accusare, me ne guardo bene, di materialismo l'onorevole Piccoli e l'onorevole Orsini; rilevo però che neppure loro hanno il diritto, almeno il diritto filosofico, di accusare di materialismo i loro avversari (posto che tale accusa sia un titolo a carico) in quanto se vi è una tesi che per tradizione è sempre stata accusata di materialismo è la loro, e non quella contrapposta.

Comunque sia, la loro è una tesi che aspira ad avere una validità anche al di fuori del mondo cattolico, in quanto si presume fondata sulla scienza e non sulla fede. Per questo è inevitabile non già lo stabilire in questa sede se essa sia esatta o fallace, giacchè non questa è la sede adatta e non nostra è la competenza, bensì l'accertare se a proposito di essa vi sia un consenso scientifico tale da autorizzare il legislatore a fondarsi su di esso.

2. — *È possibile stabilire scientificamente l'inizio della vita?*

Il ritornello più ricorrente nella pubblicistica e nei discorsi degli antiabortisti è l'assioma che sia dovere del legislatore « difendere la vita sin dal suo inizio ».

A questo proposito comincio col rilevare che quello che la parte cattolica intende difendere non è la vita in genere (anche quando genericamente essa parla di « diritto alla vita », di « soppressione della vita », eccetera), bensì la vita umana. Infatti non solo non v'è legislazione al mondo che consideri reato la soppressione della vita di un animale (se non in particolari circostanze di crudeltà), ma meno di tutti sarebbe disposta a considerarla tale la dottrina cattolica. È tipico della mentalità cattolica un disprezzo, spesso ostentato, per la vita degli animali (il caso di S. Francesco è piuttosto una eccezione che conferma la regola). Il discredito con cui nella accezione comune si accompagna il concetto di bestialità (la « bestialitade » di Dante, la « bêtise » dei francesi) è notoriamente di origine cattolica. Tanto è vero che quando sono cominciati i tentativi letterario-filosofici di rivalutazione della bestialità, a partire da Flaubert sino alle recenti teorie di Faucault e di Deleuze, i primi a risentirsi di questa rivalutazione della bestialità furono proprio i cattolici.

Non si tratta quindi di difesa della vita in genere, come imprecisamente si legge oggi un po' dappertutto, ma di difesa della vita umana; ma non basta: occorre aggiungere « difesa della vita umana individuale ». Infatti è difficile negare il carattere di vita umana — come ha accennato nella sua relazione anche il senatore Pittella — alla vita di uno spermatozoo umano. Di vita si tratta, giacchè si parla sia di spermatozoi vivi sia di spermatozoi morti, e si tratta di vita umana, in quanto è uno spermatozoo umano e non di un cane o di un gorilla. Ma questo tipo di vita umana non è ancor difeso dai cattolici, in quanto non è ancora un individuo, cioè non possiede ancora l'intero patrimonio genetico potenziale del futuro individuo umano, in quanto parte di tale patrimonio gli proverrà dall'ovulo. Lo zigote invece possiederebbe già intero il patrimonio genetico individuale, la cui caratteristica, per poter essere individuale, è di essere uguale soltanto a se stesso e quindi nè scindibile in parti nè ripetibile. Proprio e solo

per questo uccidere una tale vita umana individuale è considerato dai cattolici un crimine. Questa è, nel suo senso più esatto, l'argomentazione fondamentale della relazione Piccoli e della relazione Orsini.

Chi a questa argomentazione si è contrapposto con maggior vigore e dovizia di documenti è stata, alla Camera, ancor più che non gli stessi radicali, la parte socialista. Mi riferisco soprattutto agli interventi dell'onorevole Fortuna e dell'onorevole Testa. Tuttavia devo riconoscere che entrambi, pur avendo portato elementi di discussione tutt'altro che trascurabili, non hanno colto il nocciolo dell'argomentazione cattolica, per cui i democristiani, a mio avviso a ragione, non si sono ritenuti confutati. L'onorevole Fortuna ha cioè incentrato il suo ragionamento sulle celebri dichiarazioni rilasciate dal Premio Nobel Jacques Monod nell'altrettanto celebre processo Chevalier del luglio 1974, che ha avuto grande notorietà, in Francia perchè ha provocato la nuova legge francese sull'aborto, e in Italia grazie al volume pubblicato da Einaudi: « Un caso di aborto. Il processo Chevalier ». Come è noto, alla domanda del Presidente del Tribunale francese se Monod fosse in grado di determinare da quale momento il feto diventa un individuo, lo scienziato rispose che quel momento può essere segnato soltanto dall'inizio dell'attività del sistema nervoso centrale, cioè della coscienza, il quale viene registrato da quello che si chiama l'encefalogramma piatto tra la venticinquesima e la trentaduesima settimana. Questa testimonianza di Monod è diventata, come loro sanno, il punto focale tirato in ballo dall'una e dall'altra parte, come se tutta la discussione dovesse incentrarsi sulle sue dichiarazioni.

Devo qui rilevare — non per deplorarlo, ma quale fatto inevitabile — quale enorme condizionamento sia costituito, ai fini delle discussioni parlamentari, dai criteri adottati dall'Ufficio documentazioni e ricerche del Senato e della Camera nello scegliere il materiale che offrono quale documentazione, negli appositi *dossiers* riservati ai parlamentari. Va a finire che i parlamentari, non dico che leggano soltanto i testi contenuti in tali *dossiers*, ma comunque leggono soprattutto quelli; per cui chi scorra, prima di una discussione, il *dossier* distribuito, può già prevedere in buona parte quale sarà l'andamento del dibattito. Nel caso in questione, non v'è dubbio che l'eccezionale fortuna di cui hanno goduto, nei dibattiti alla Camera, le dichiarazioni di Monod, sia dovuta al fatto che il *dossier* di documentazione distribuito alla Camera nell'aprile 1975 portava con grande rilievo già nelle prime pagine il caso Chevalier-Monod.

Ma, ripeto, nonostante la celebrità di cui hanno goduto alla Camera le dichiarazioni di Monod, esse non sono tali da confutare l'impostazione democristiana. Questo non tanto per la presunta confutazione addotta da un deputato della destra, che ha portato la testimonianza del professor Still della Accademia di Washington secondo cui onde elettroencefalografiche sarebbero rilevabili in feti già da 43 a 45 giorni (in realtà tale confutazione si basa su di una confusione: ciò che si sostenne al processo Chevalier non fu già la tardiva presenza di onde elettroencefalografiche sporadiche, la quale notoriamente avviene assai presto, ma che il passaggio da tale sporadicità all'onda elettroencefalografica definitiva avviene non prima del settimo mese); bensì in quanto le dichiarazioni di Monod non sono determinanti per un motivo più sostanziale. Cioè, quel che i democristiani ritengono che vada tutelato non è soltanto la vita umana cosciente, ma anche qualsiasi vita umana individuale, purchè dotata dello specifico patrimonio genetico individuale, anche se non ancora cosciente. Si tratta, ripeto, della tesi settecentesca del così detto preformismo, la quale non è attaccabile partendo dal problema di quando si accenda la coscienza, in quanto la coscienza non fa parte del patrimonio genetico individuale.

Non a caso subito dopo il processo Chevalier e la deposizione Monod « Civiltà Cattolica » pubblicò un articolo del noto filosofo cattolico Romano Guardini, « I diritti del nascituro », in cui si nega l'incidenza dello sviluppo diacronico, e quindi anche dell'accendersi della coscienza, sul preformismo dell'embrione: « L'albero — scrive il Guar-

dini — è dal punto di vista sincronico una forma vivente stabile, costituita da radice, fusto, ramo e foglie; ma se lo si considera da un punto di vista diacronico, cioè nella successione delle sue fasi, è seme (il quale già è albero) germoglio, virgulto e albero definitivamente cresciuto ». Proprio questa stessa posizione è stata ribadita due settimane fa da un articolo dell'Osservatore Romano a firma Paolo Carosi, secondo cui il successivo sviluppo fetale non è necessario per valutare la preformazione della natura umana individuale, la quale è già tutta presente nello zigote: « nelle nature specifiche non si danno gradi, non si da il più e il meno: così nell'essere uomo, come nell'essere cipresso o cane non si da il più o il meno, non si danno gradi ». Perciò le argomentazioni di Monod non servono a smontare la teoria democristiana, la quale — ripeto — ritenendosi fondata non su ragioni di fede ma su ragioni di scienza, pretende di far valere la sua forza non solo nei confronti dei cattolici ma anche dei non cattolici.

La domanda che dobbiamo porci è dunque la seguente: È davvero corrispondente all'attuale stato delle nostre conoscenze scientifiche questa teoria preformista della parte cattolica? A questa domanda è possibile rispondere, ed è doveroso rispondere negativamente. Da un lato la scienza, infatti, non è in grado di stabilire con certezza quando cominci la vita umana individuale, ne è prevedibile che lo sia in un prossimo futuro (questa conclusione la si può leggere un po' dovunque negli studi più recenti sull'argomento, cito per tutti l'informatissimo ed ampio volume di Daniel Callaghan, « Abortion », del 1970, pag. 352-353).

D'altro lato però la scienza è in grado di confutare teorie dogmatiche come quella preformistica di parte cattolica.

Come è noto, infatti, a chiunque si sia occupato dell'argomento, il primo fatto che ha messo gravemente in crisi la teoria preformistica cattolica, secondo cui il momento del concepimento coincide col sorgere di una vita umana individuale, sono le recenti scoperte nell'ambito della gemellologia. Tali scoperte hanno mostrato che il fenomeno che si suol chiamare con termine inglese del *twinning*, cioè della duplicazione, o gemellazione, di due embrioni per scissione di un solo zigote (nel caso di gemelli monozigotici) avviene in genere nella terza settimana di gravidanza. Ciò significa che nei primi 20 giorni circa, l'embrione ha una vita che non si sa ancora se preluderà alla formazione di un solo individuo oppure di due. Ma questa è la più innegabile confutazione della teoria che la vita umana individuale abbia inizio al momento del concepimento. Come si può parlare di omicidio per l'aborto precoce, se la scienza non è in grado di stabilire se viene soppresso un solo individuo oppure due? E come si può parlare di patrimonio genetico individuale se non si sa ancora se quel patrimonio dovrà spartirsi in due parti, ciascuna detenuta da un individuo diverso?

Ma la confutazione della teoria preformistica non viene soltanto dal problema gemellologico, bensì anche dalla possibilità che lo zigote, anzichè trasformarsi in feto, si trasformi nella così detta mole idatiforme. Anche su tale problema si è sviluppata, in quest'ultimo decennio, tutta una nuova letteratura scientifica. Si è dimostrato cioè, anche se con una incidenza molto bassa (circa un caso su 2 mila), che la fecondazione dell'uovo può anche non essere diretta a produrre un feto, ma può generare soltanto la così detta mole idatiforme, che solo dopo alcune settimane è distinguibile dal feto.

A questo punto giustamente, a mio avviso, un teologo protestante, James Gustafson, ha fatto rilevare che quella che da un lato può sembrare la forza cogente dell'attuale presa di posizione cattolica nei confronti dei laici — cioè il non essere fondata su argomenti di fede e quindi non essere limitata ai soli cattolici — ne costituisce però insieme la debolezza. Giacchè l'essere il suo assolutismo fondato su argomenti naturalistici e sperimentali la rende soggetta ad essere confutata proprio da impreviste sperimentazioni naturalistiche che sino a ieri erano impensabili. Se cioè l'assolutismo del ritenere sacra la vita dell'embrione a partire dal momento della fecondazione fosse fondato su di un'argomentazione etico-religiosa,

ad esempio sul fatto che quello è il momento del congiungimento amoroso dell'uomo con la donna, e che l'amore ha in sè qualche cosa di sacro e inviolabile, la confutazione sarebbe impossibile. Ma il fatto che invece tale assolutismo si fondi sulla constatazione empirica che il momento della fecondazione coinciderebbe col sorgere di un individuo già dotato potenzialmente del suo patrimonio genetico, fa sì che basta che il progresso scientifico smentisca tale constatazione perchè quell'assolutismo venga a pericolare.

E questa smentita ormai si è avuta. Ho citato i due episodi più noti di tale smentita: la scoperta della secondarietà della gemellazione rispetto alla fecondazione e quella della secondarietà della distinzione tra feto e mole idatiforme. Ma non sono episodi isolati: essi fanno parte di tutta una nuova tendenza della recente biologia a distinguere il momento della fecondazione dell'uovo da parte dello spermatozoo (che è un istante preciso) dal concepimento vero e proprio il quale « è un processo disteso nel tempo piuttosto che un evento ». Queste parole, che cioè il concepimento sia un processo disteso nel tempo anzichè un evento, appartengono proprio alla formula con cui la Corte suprema degli Stati Uniti sancì, nella celebre sentenza del 12 gennaio 1973, a proposito dei due ricorsi *Roe v. Wade* del Texas e *Doe v. Bolton* della Georgia, l'incostituzionalità delle leggi punitive dell'aborto. I giudici che emanarono tale sentenza precisarono di essere giunti alla conclusione che il concepimento sia un processo diacronico — anzichè un evento — in base alle nuove tecniche di fecondazione artificiale, quali l'estrazione mestruale, l'introduzione dell'embrione, l'inseminazione artificiale, gli uteri artificiali. Tali nuove tecniche testimoniano, secondo il biologo Thomas Hayes (1967), che lo sviluppo dell'embrione non si effettua soltanto per autonomo accrescimento di un patrimonio genetico che sarebbe già presente nel momento della fecondazione, bensì attraverso « un intricato processo di interazione tra il materiale genetico e il suo ambiente ».

Cioè, anche se la scienza non è in grado di determinare quando cominci la vita umana individuale, è però in grado di escludere che esista un « momento zero » a partire dal quale si possa dire che essa cominci con sicurezza. « Uno spermatozoo isolato o un ovulo non sono meno viventi di un uovo fecondato » ha detto al famoso processo Chevalier il Premio Nobel per la fisiologia François Jacob. Del resto, se davvero quel momento zero esistesse, allora anche la così detta *morning-after pill* sarebbe condannabile in quanto pratica abortiva, il che non è pensato neppure dagli antiabortisti più rigorosi.

3. — *Convenzionalità e artificiosità della tutela dell'« inizio della vita »*

Da quanto detto non può non risultare altro che come una deformazione di tipo positivistico (di un positivismo *fin de siècle*) il ritenere che si possa isolare, nel processo continuo dell'antropogenesi, un momento e un oggetto e farne, rispettivamnte, l'inizio assoluto della vita individuale e l'uomo potenzialmente già individuato. Ogni indicazione di quel momento e di quell'oggetto possono avere soltanto un valore convenzionale, come sempre lo hanno avuto nel corso della storia del costume e delle leggi. Convenzionale fu, in epoca medievale, il criterio secondo cui il feto maschile fosse da considerarsi vivo 40 giorni dopo il concepimento, mentre quello femminile dopo 80 giorni. Convenzionale fu il noto *Decretum* di Graziano del 1140, secondo cui il momento a partire dal quale il feto va considerato non sopprimibile è quello della sua animazione (una convenzione che ritorna poi nei decreti di Gregorio IX e di Gregorio XVI). Convenzionale fu il criterio sancito da S. Tommaso (*Quaestiones disputatae: de potentia*) secondo cui il feto è vivente quando diventa *movens se ipsum*: un criterio che condizionò tutta la legislazione inglese sino all'Ottocento, secondo la quale non era reato l'aborto cosiddetto *prequickening*, cioè l'aborto prima del *quickening*, fissato convenzionalmente o alla 16ª

o alla 18ª settimana. Convenzionale anche la più liberale data fissata dalla Corte suprema degli USA, nella 28ª settimana, a partire dalla quale il feto è considerato capace di vita autonoma (tanto è vero che il documento del professor Nicolodi, presidente dell'Ordine nazionale dei biologi, che abbiamo ricevuto in questi giorni in Senato, lo fissa invece dopo 6 mesi). Neppure il criterio più liberale di tutti, quello cioè del Casper, secondo cui « vivere è respirare » è immune da convenzionalità perchè, se di solito l'inizio della respirazione è così vicino al momento dell'espulsione del feto nel parto che l'intervallo tra l'una e l'altro è trascurabile, vi sono però casi nei quali tra l'una e l'altro può intercorrere una pausa di parecchi secondi, durante i quali il nato è vivo e tuttavia non ha ancora respirato. Infine neppure il criterio del battito del cuore (sostenuto dal Foderè) o quello della registrazione elettroencefalografica (sostenuta dal Monod) sono privi di convenzionalità, data l'ambiguità, sopra già rilevata, dei dati elettrocardiografici od elettroencefalografici.

Ma allora il bollare con il carattere non dico di reato ma anche soltanto di azione moralmente riprovevole un atto nel quale solo in virtù di un mero artificio convenzionale si può rintracciare il carattere di una aggressione, di una violenza o di una soppressione è lecito soltanto a chi vi creda per obbedienza a una Chiesa alla quale appartiene; però a questo stesso credente non è lecito richiedere ad altri di condividere la sua riprovazione morale.

Su questo punto è essenziale essere estremamente chiari: il negare che esistano motivi obiettivi per considerare l'aborto una azione riprovevole non significa per nulla considerarla un fatto privo di traumi, di pericoli fisici e psichici e che non sia auspicabile prevenire in ogni modo. Però è essenziale stabilire che nessun senso nè di colpa nè di vergogna debba essere connesso a questo fatto, anche se tutt'altro che lieto o auspicabile. Vi sono almeno due lingue nel mondo, il greco antico e il tedesco, che esprimono assai bene il carattere di triste operazione, ma tuttavia priva di colpa, che caratterizza l'aborto. In greco aborto si dice *amblosis*, che significa venir meno, non aver la forza di condurre a termine; in tedesco si dice *Fehlgeburt*, cioè « parto venuto meno », per mancanza di forza o di decisione, o di possibilità.

Proprio per questo la sopra citata sentenza della Corte suprema degli USA ha stabilito che l'aborto non è un dramma dello Stato, ma è un dramma esclusivamente della donna, e può essere un problema dello Stato soltanto nella misura in cui lo Stato deve preoccuparsi della tutela della donna. Dice la suddetta sentenza: « noi non abbiamo bisogno di risolvere la complessa questione relativa al momento in cui la vita comincia. Quando gli esperti nelle rispettive discipline della medicina, della filosofia e della teologia sono incapaci di arrivare ad un accordo, il potere giudiziario, al punto attuale dello sviluppo della conoscenza umana, non è in condizioni di dare una risposta al riguardo ». In base a tali considerazioni la Corte suprema degli USA ha respinto l'istanza di chi chiedeva che i meramente concepiti godessero delle garanzie offerte dal 14° Emendamento della Costituzione federale, che è la controparte normativa dell'articolo 2 della nostra Costituzione, là dove essa « garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ». Purtroppo un esempio tanto illustre non è servito per nulla agli estensori del nostro disegno di legge n. 483, i quali hanno voluto che proprio il primo comma dell'articolo 1 stabilisca che « lo Stato... tutela la vita umana dal suo inizio ». È questo un pessimo esordio per una legge che dovrebbe dare una regolamentazione moderna dell'aborto, non solo perchè comincia proprio con il porre a base delle proprie norme un fatto scientificamente inaccettabile quale è l'inizio della vita umana, ma perchè crea la prospettiva secondo cui preoccupazione della legge sarebbe, prima ancora che tutelare la libertà e la privatezza della decisione della donna (che dovrebbe essere il suo unico obiettivo), quella invece di preoccuparsi di quella entità fantomatica che è la potenzialità di vita umana. Nè vale assolutamente a giustificazione del legislatore la preesistenza della nota sentenza n. 27 del

1975 della Corte costituzionale, là dove essa sostiene che, fra i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'articolo 2 della Costituzione « non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito ». Opportunamente il senatore Branca ha osservato che tale principio va inteso soltanto nel senso di quella tutela civile del nascituro non come ovulo fecondato, bensì come futura creatura, di cui è tipica espressione l'articolo 462 del codice civile, relativo alla capacità di succedere del concepito. Tale articolo si configura nell'ambito del secondo comma dell'articolo 1 del codice civile, secondo cui « i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita ». Più precisamente, quando il destinatario di un testamento o di una donazione sia un nascituro, la delazione non ha luogo attualmente in favore di lui, bensì la produzione di questo effetto è rinviata al momento della nascita, non ricorrendo ancora l'estremo della esistenza del chiamato. Il quale, per poter diventare soggetto e titolare di diritti, si deve dimostrare che sia nato vivo; per cui, nel caso, subito dopo il parto si richiedono le cosidette docimasie per provare che il nato sia vissuto almeno qualche minuto. La più antica di esse è la così detta « docimasia polmonare idrostatica », basata sul fatto che il polmone che ha respirato almeno una volta , messo nell'acqua galleggia, mentre il polmone che non ha respirato affonda. È quindi evidente che la legge tutela gli interessi soltanto di un individuo che si sia staccato dall'alveo materno. Il nascituro è invece preso in esame soltanto nella stessa misura in cui il terzo comma dello stesso articolo 462 tutela anche i diritti dei non concepiti, nel caso che qualcuno stabilisca per testamento come suoi eredi i figli non ancora concepiti di una data persona vivente. Ora la esistenza di questa norma non indurrà nessuno a dire che il codice civile tutela la vita umana dei non concepiti, e sarebbe un assurdo. Ebbene, la maniera in cui il codice civile considera il nascituro e il non concepito è esattamente la stessa.

Non v'era quindi alcun motivo di carattere nè costituzionale nè consuetudinario per favorire in questa legge un esordio tanto contrario a quella che dovrebbe essere la sua logica. Ma in realtà qual è la vera logica di questa legge? Purtroppo si tratta della logica di un equivoco: cioè la prospettiva secondo cui la depenalizzazione dell'aborto debba essere vincolata all'accettazione, da parte della donna, di una serie di pesanti condizioni ideate per mostrare a tutti che l'intento della legge è quello di prevenire più che non permettere l'aborto. Questa prospettiva, più esattamente questa preoccupazione traspare sia dalle relazioni di maggioranza, alla Camera, degli onorevoli Del Pennino e Berlinguer Giovanni, che si sono preoccupati di negare esplicitamente che questa legge « intenda configurare un diritto all'aborto », sia dalle due relazioni di maggioranza al Senato. Da un lato, infatti, la senatrice Tedesco Giglia ha tenuto a sottolineare che « il senso vero della depenalizzazione non sta in una dichiarazione di liceità dell'aborto, piuttosto nella individuazione dei reali, efficaci strumenti per impedire il fenomeno abortivo ». E dal canto suo il senatore Pittella si è preoccupato di difendere la legge contro quella che egli riterrebbe un'accusa pericolosa, cioè che con questa legge « non si combatta l'aborto, ma la clandestinità dell'aborto ». Questa accusa è stata difatti ribadita, in sede di Commissioni riunite, da chi ha lamentato uno squilibrio presente nella legge, la quale penderebbe più dalla parte della lotta contro la clandestinità dell'aborto che non dalla parte della lotta contro l'aborto, la quale ultima rischia così di venir rinviata a un secondo momento. Questa eventualità configurerebbe quella che da taluni è stata indicata come una iattura, cioè la così detta « politica dei due tempi ».

4. — *Opportunità della « politica dei due tempi ».*

Di contro a queste prospettive e preoccupazioni io non esito ad affermare invece che proprio la « politica dei due tempi » è l'unica maniera per non confondere due provve-

dimenti, entrambi opportuni, ma assolutamente non mescolabili tra loro: da un lato il provvedimento, che è ormai urgente, della depenalizzazione dell'aborto, che ha come conseguenza automatica la lotta contro l'aborto clandestino; dall'altro il provvedimento, altrettanto opportuno ma che non ha lo stesso carattere di urgenza, delle provvidenze sociali e pedagogiche di prevenzione e di lotta contro l'aborto. Il pretendere di inserire questo secondo provvedimento all'interno del primo, o peggio di condizionare il primo attraverso il secondo, ha ottenuto l'effetto di distorcere la logica del disegno di legge, che avrebbe dovuto essere quella della depenalizzazione dell'aborto e della conseguente lotta contro l'aborto clandestino. Si attua così, anzichè la temuta politica dei due tempi, una politica della confusione dei tempi. Il risultato più evidente, più negativo, che caratterizza la maggior parte degli articoli della legge, è che il ricorso alle strutture pubbliche, anzichè essere inteso, come dovrebbe, come un aiuto alla donna che ha preso la dolorosa decisione di abortire, viene invece considerato come una condizione, e spesso una condizione rigorosa e umiliante, alla quale viene subordinata l'esenzione dalla pena.

Purtroppo, di questa distorsione di quella che avrebbe dovuto essere la logica della legge è responsabile soprattutto questa atmosfera da *referendum* che ho lamentato all'inizio. La preoccupazione di uno scontro frontale, fra depenalizzatori e antiabortisti, insieme con il preoccupante ricordo che proprio questo scontro è stato responsabile della caduta della scorsa Legislatura, ha provocato un irrefrenabile desiderio di compromesso da parte dei sostenitori della legge, che ha finito con lo snaturarne la finalità senza con ciò riuscire ad evitare lo scontro frontale, che al contrario è andato sempre più acuendosi. Così l'aver sostituito alla politica dei due tempi quella della confusione dei tempi rischia di produrre soltanto svantaggi, senza ottenere neppure il vantaggio della sdrammatizzazione.

Eppure la storia recente ci mostra un esempio eloquente di buona riuscita di una politica dei due tempi proprio nell'occasione del varo di una legge che vide scatenarsi uno scontro frontale di violenza simile a quella attuale. Mi riferisco alla legge federale che nel 1933 abolì negli Stati Uniti il proibizionismo. La lotta fra i proibizionisti, i così detti *drys*, « i secchi » e i liberalizzatori, i così detti *wets*, « gli umidi » si configurava anche come la lotta fra coloro che sostenevano la politica dei due tempi (« aboliamo anzitutto la piaga dell'acoolismo clandestino, con la gente che si avvelena bevendo intrugli di benzina; poi, in un secondo tempo, educheremo gli americani a non ubriacarsi »), e « i secchi » che volevano invece la politica della confusione dei due tempi, allo scopo di sabotare l'abolizione del proibizionismo.

La vittoria alle elezioni del 1932 dei democratici di Roosevelt, portavoce degli « umidi » portò a realizzare la politica dei due tempi, con risultati che gli storici ritengono soddisfacenti. L'abolizione del proibizionismo cominciò col cancellare quasi immediatamente la piaga dell'alcoolismo clandestino; poi lentamente, nel corso degli Anni trenta, una intensa educazione antialcoolistica finì col ridurre notevolmente la piaga dell'alcoolismo in genere. Se avesse prevalso, invece, la tesi dei « secchi » di attuare contemporaneamente entrambe le operazioni, condizionandole a vicenda, difficilmente sarebbe scomparsa la piaga dell'alcoolismo clandestino, senza che ne traesse vantaggio la lotta generale contro l'alcoolismo.

La verità è che mentre qualsiasi depenalizzazione può essere attuata immediatamente, le campagne di prevenzione richiedono invece tempi lunghi. E condizionare la depenalizzazione all'assoggettarsi a strutture improvvisate (per la futura campagna di prevenzione) significa rendere in gran parte inefficace o inattuabile il provvedimento di depenalizzazione e la conseguente lotta contro i noti pericoli dell'aborto clandestino. Nessuno nega la lodevolezza del compito pedagogico di prevenire la prassi dell'aborto attraverso l'educazione sessuale, i contraccettivi, eccetera; ma quest'opera pedagogica appartiene a un ordine di provvedimenti che non ha nulla a che fare con il codice penale,

mentre il nostro disegno di legge avrebbe dovuto essere anzitutto e fondamentalmente un intervento urgente, e non condizionato, sul codice penale.

Questa mia critica non è affatto diretta ad esasperare ulteriormente lo scontro frontale tra laici e cattolici. Al contrario, sono convinto che la chiarezza sia sempre foriera di possibili accordi, mentre la confusione dei termini, proprio perchè intorbida le prospettive, finisce con l'esasperare ancora di più. A conferma di ciò vorrei ricordare anzitutto che già 10 anni fa, nel 1967, due padri gesuiti, Robert Springer e Joseph Donceel ebbero a pronunciarsi a favore di una depenalizzazione dell'aborto, l'uno nella rivista *Theological studies*, l'altro nella rivista *Continuum*. Ma v'è di più: dei sette giudici della Corte Suprema degli USA che nel 1973 votarono a favore della sentenza di liberalizzazione dell'aborto, uno, Justice Brenan, era cattolico praticante. Tanto è vero che il suo voto provocò una richiesta di scomunica da parte di alcuni cattolici della Virginia.

5. — *Violazione della* privacy *nella presente legge.*

Ora, la logica di quella sentenza della Corte Suprema americana è proprio nella sua estrema chiarezza: l'esempio opposto rispetto alla confusione di prospettive che caratterizza il nostro disegno di legge. La sentenza della Corte americana è basata esclusivamente sul fatto che « il diritto a una *privacy* personale include la decisione di abortire ». Cioè, protagonista nella sentenza americana è la donna, protagonista nel disegno di legge italiano è l'onnipotente figura del medico, o peggio, del collegio di medici, ovvero del consultorio; preoccupazione essenziale della sentenza americana è il rispetto della *privacy*, e quindi il carattere di assoluta riservatezza assicurato a chi abortisce, preoccupazione del nostro disegno di legge è invece il costringere la donna a pubblicizzare la sua decisione, e quindi le sue sventure. Caratteristica della soluzione americana è l'assenza di qualsiasi elenco di motivi che si debbano addurre a giustificazione dell'aborto, l'unica sua preoccupazione essendo quella — dopo il terzo mese — di garantire la salute della donna: in questo essa realizza davvero un autentico rispetto della *privacy*, la quale, secondo una celebre definizione americana, è appunto « il diritto a non essere indagati ed esposti alla curiosità di terzi negli aspetti che appartengono alla vita privata e non pubblica della propria persona ».

Proprio per questo la Corte Suprema americana non si limitò a giudicare incostituzionale una legge del Texas che puniva il procurato aborto, ma giudicò incostituzionale pure una legge della Georgia, la quale, pur senza punire l'aborto, disponeva però che esso dovesse essere autorizzato da una commissione di medici dell'ospedale. Questa norma fu ritenuta incostituzionale proprio perchè limita sia la libertà di decisione sia la *privacy* della donna incinta. Il nostro disegno di legge non è certo migliore della legge, come sopra impugnata, della Georgia: è stato rilevato opportunamente che esso trasforma il medico in una sorta di confessore laico, al quale la donna viene sottoposta senza alcun riguardo alla sua più che comprensibile esigenza di riservatezza.

Una strana coincidenza ha voluto che questo disegno di legge che, partito dall'intento di garantire la libertà della donna, approda al risultato di garantire invece il prevaricare su essa della burocrazia dei medici, apparisse contemporaneamente all'uscita in lingua italiana di uno dei *best sellers* oggi più venduti in tutto il mondo, il volume: « Nemesi medica », di Ivan Illich. In questo libro, che ha appena un anno di vita ma è ormai celebre ovunque, Illich denunzia come uno dei mali più gravi che affliggono oggi l'umanità il prevalere della burocrazia medica. Essa ha fatto sì — scrive Illich — che « il soffrire, il piangere e il guarire senza essere pazienti di un medico debba essere considerato un'aberrazione ». Purtroppo questo disegno di legge ha finito con l'essere uno dei tanti esempi tipici di questa deformazione ottica per cui alla libertà dell'individuo viene sostituita la prescrizione del medico. E per di più in una sfera così delicata e ri-

servata quale è quella della vita intima. I lettori di Thomas Mann ricorderanno le bellissime pagine in cui si descrive come il protagonista del suo « Doktor Faustus », per il pudore di evitare una visita medica rinunzia a curare una malattia venerea contratta, con il risultato che finirà pazzo. Non è forse ragionevole pensare che la stessa naturale riservatezza che rende riluttanti a palesare all'inquisizione medica la sfera intima della propria vita non vanificherà del tutto quello che avrebbe dovuto essere lo scopo di questa legge, cioè la lotta contro l'aborto clandestino?

6. — *Perchè anche la nuova formulazione delle Commissioni del Senato è insoddisfacente.*

Purtroppo, anche la nuova formulazione della legge, approvata dalla maggioranza delle Commissioni giustizia e sanità del Senato, non riesce a riparare alle storture originarie del presente disegno di legge. E ciò a partire dalla nuova formulazione di quello che è l'articolo più importante: l'ex articolo 2, ora articolo 4. Essa non elimina, infatti, l'inquisitoria casistica condizionante il permesso all'aborto, che già caratterizza lo stesso articolo nella formulazione approvata alla Camera. Permane soprattutto l'equivoco che i motivi più gravi o più frequenti per cui la donna si rivolge all'aborto clandestino debbano essere o di carattere sanitario (per sè o per il nascituro) o di carattere economico. Come se non vi fosse altra alternativa: la donna che vuole abortire o è malata o vuole soldi.

Ma la realtà smentisce ogni giorno questo schema riduttivo. Un nostro collega ha lamentato su un quotidiano che il Parlamento perda tanto tempo a preoccuparsi di « quelle sventate che restano incinte ». Ebbene proprio questa sventatezza, che è poi il caso più frequente, sfugge all'alternativa coatta dell'articolo 4. Ma quella che sprezzantemente è stata qui chiamata sventatezza, altri — non voglio dire con maggiore intelligenza, comunque con maggiore umanità — l'ha chiamata amore, e se n'è occupata la letteratura di tutti i tempi. Ora, può essere — ed è il caso più frequente — che una « sventata » (o innamorata) sia stata spinta dal proprio sentimento o impulso a far l'amore senza preoccuparsi dei contraccettivi o dimenticandosi di essi: ci si dimentica di prendere la compressa per il fegato prima di pranzare, non si può proprio ammettere che ci si possa dimenticare di prender la pillola in un momento che è indubbiamente di maggior concitazione, qual'è il momento dell'amore? Ebbene, costei può non sentirsi psicologicamente disposta ad affrontare il parto e la maternità: anche se è sana di corpo e di mente, anche se il 27 del mese le corre un regolare stipendio. Perchè dobbiamo costringerla a fingersi malata, o pazza, o in miseria affinchè le sia concesso il permesso di abortire?

Nè la nuova formulazione dell'articolo 3 del testo della Camera, ora divenuto articolo 5, ha eliminato il calvario di peripezie e il bombardamento psicologico a cui viene sottoposta la donna che vuole abortire, in una situazione psicologicamente tanto fragile qual'è quella della gravidanza. Anche nella nuova formulazione dell'articolo 3 tale donna la si continua a considerare perlomeno sospetta di essere scervellata, giacchè, eccetto i casi di urgenza, la si invita a riflettere ancora sette giorni. Ma neppure quando una persona si sottopone a un'operazione al cuore o al cervello la legge prescrive che ci rifletta prima altri sette giorni: eppure qui sì che sarebbe davvero in pericolo la vita di un uomo, e non soltanto di un embrione! Tuttavia si ritiene che un individuo sano di mente, che si sia deciso a quel passo, abbia valutato il pro e il contro, si sia dovutamente informato e solo in seguito a ciò abbia deciso. Invece alla donna aborziente non si vuol concedere la fiducia, non si vuol concedere che si sia decisa a quel passo sapendo quel che vuole: deve essere costretta a sottoporsi a un duplice processo di inquisizione e di dissuasione.

Insomma, non è scomparsa, dalla nuova formulazione delle Commissioni del Senato, la prescrizione di un vero e proprio bombardamento psicologico a cui ci si ritiene in diritto di poter sottoporre la donna che vuole

abortire. Si è ancora schiavi, anche in tale formulazione, dell'arcaico pregiudizio che la destinazione naturale della donna sia di non sottrarsi alla maternità, e che quindi il suo volersi esimere da essa sia una deviazione. Si ritiene quindi che di fronte ad essa i medici siano tenuti a un comportamento paternalistico che si traduce nella pressione psicologica dell'invito a soprassedere. Si continua cioè a ritenere la donna condannata a quello che in Germania chiamano il destino delle tre K: *Kirche, Küche, Kinder,* « chiesa, cucina, figli ».

Infine, per limitarmi ai punti più cruciali della legge, anche la nuova formulazione del tanto discusso ex articolo 10, ora articolo 13, non è riuscita a presentare una considerazione del problema delle minorenni che desiderano abortire ispirata a un autentico rispetto di esse. Permane sempre il pregiudizio che per abortire si richieda una maturità superiore a quella richiesta dal diventar madre, e che il partorire all'insaputa dei genitori sia cosa meno gravida di drammatiche conseguenze che non l'abortire a loro insaputa.

Mi pare che la miglior conclusione di questa relazione di minoranza sia stata suggerita dall'ultimo emendamento, presentato e approvato all'ultimo momento, alla conclusione dei lavori delle Commissioni Giustizia e Sanità del Senato: quello che modifica il titolo originario della legge, *Norme sull'interruzione della gravidanza* nel nuovo titolo *Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza.* Questo nuovo titolo è una fedele fotografia dell'ambiguità e dell'equivoco di questa legge: essa avverte ancora come una colpa la depenalizzazione dell'aborto e si sente quindi in dovere di contrabbandarla attraverso il camuffamento di una presunta tutela sociale della maternità, la quale ovviamente non può nè essere lo scopo di questa legge, nè — tanto meno — può essere realizzata attraverso la sua normativa. Non è certo complicando le procedure per abortire che si tutela socialmente la maternità!

Si tratta quindi di una legge che non risolve se non in maniera assai restrittiva il problema da essa affrontato. Tuttavia, come ho già rilevato in sede di Commissioni Giustizia e Sanità, non ho difficoltà a riconoscere che vi potrebbe essere qualcosa di ancor peggiore che il varo di essa, e ciò sarebbe che nessuna legge venisse varata. Ciò comporterebbe il perdurare, in attesa di un *referendum,* della legge attualmente esistente, la quale notoriamente non viene quasi mai applicata perchè è ormai sostanzialmente inapplicabile. E giustamente Platone ammoniva che, se è deplorevole l'esistenza di leggi cattive, doppiamente lo è quando queste leggi per di più non vengono neppure applicate, abituandosi così il cittadino a disprezzare due volte le leggi: anzitutto perchè sono cattive, quindi perchè son incapaci di applicazione.

PLEBE, *relatore di minoranza*